

N. 26 DEL 14.4.2010, AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2010.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2010

Premesso:

- che con il d.lgs. 507/93 è stata disciplinata l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il cui presupposto è sia la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, sia le affissioni a cura del Comune in appositi spazi a ciò destinati contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali o comunque prive di rilevanza economica.
- che il d.lgs. 507/93 suddivide i Comuni in cinque categorie ai fini dell'applicazione delle rispettive tariffe. Il Comune di Bagnoli di Sopra si colloca nella classe V avendo una popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/1996 il Comune di Bagnoli di Sopra si è dotato di un proprio regolamento per disciplinare nell'ambito delle proprie potestà, quanto previsto dal d.lgs. 507/93.
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 27/01/1998 è stato inoltre approvato il Piano degli Impianti Pubblicitari, così come previsto dal d.lgs. 507/93.
- che il Comune di Bagnoli di Sopra attua l'impianto normativo e tariffario sopracitato e per quanto di propria competenza, in outsourcing attraverso la ditta ICA "Imposte Comunali Affini" con sede legale a Roma in via Alessandro Farnese n. 26 e sede operativa a La Spezia in via Parma n. 81 iscritta all'albo al numero 62, con un introito stabilito in misura fissa in € 3.873,42.

Visto il comma 1 dell'art. 10 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 che stabilisce in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, che le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno, nonché la legge 296/06 che stabilisce il medesimo principio.

Visto l'art. 151 - comma 1° - del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009 con il quale il termine per deliberare il bilancio di previsione 2010 è stato differito al 30 aprile 2010;

Visto il regolamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 30/05/1996;

Visto il piano degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 27/01/1998 e successive modifiche;

Accertato che il Comune di Bagnoli di Sopra, in base all'art. 2 del d.lgs. 507/93 si colloca nella classe V avendo una popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

Visto il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 n. 89 del 17 aprile 2001 che ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria;

Vista la legge 212/2000 nella parte in cui prevede che le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti anteriormente al sessantesimo giorno dalla loro entrata in vigore;

Richiamata l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5206 del 19 settembre 2001, che statuisce l'applicazione delle modifiche intervenute con il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 n. 89 del 17 aprile 2001 solo dopo apposita deliberazione;

Visto l'art. 2 bis del d.l. 22 febbraio 2002 n. 13 convertito dalla legge 24 aprile 2002 n. 75 e la relativa C.M. 3 maggio 2002 n. 3/DPF in merito alle insegne di esercizio;

Vista il disciplinare stipulato con cui è stato determinato e rinnovato alla ditta I.C.A. s.r.l., con sede a Roma in via Farnese, 26, il servizio relativo all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio sulle pubbliche affissioni, fino al 31.12.2012, per un canone annuale pari ad euro 5.300,00.

All'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

PROPONE

1. di confermare le tariffe per l'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni per l'anno 2010 come riportato in allegato A) della presente deliberazione, dando atto che il Comune di Bagnoli di Sopra, agli effetti dell'applicazione della tassa, si trova nella Classe V.
2. di incaricare l'Ufficio competente per la trasmissione del presente provvedimento, ad esecutività intervenuta, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, per la formulazione di eventuali rilievi di legittimità, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs 507/93.-

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Accertata la competenza della Giunta Comunale all'adozione del presente atto a seguito dell'entrata in vigore del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n.267/2000), trattandosi di determinazione dell'aliquota e non di istituzione di nuovo tributo;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio e la regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267.

All'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la suddetta proposta di deliberazione;
2. **DI DICHIARARE** il presente atto, attesa l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 del T. U. E.L. 267/2000.

Allegato A)
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
MISURE DA APPLICARE PER L'ANNO 2009

CLASSE DI APPARTENENZA V
PARTE I -TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1 PUBBLICITA' ORDINARIA (art.12 e 7, c. 2.6 e 7)

1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base):

Classe del Comune	Imposta per durata	
V	per anno solare	non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese
	euro 11,362	euro 1,136

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2 Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1, per ogni metro quadrato di superficie – (tariffa base maggiorata del 100%):

Classe del Comune	Imposta per durata	
V	per anno solare	non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese
	euro 22,724	euro 2,272

1.3 Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4 L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma delle tariffe base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (artt. 13 e 7, c.2.6 e 7)

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Classe del Comune	Imposta per durata	
V	per anno solare	non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese
	euro 11,362	euro 1,136

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3 sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1 Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;

Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | |
|--|-------------|
| a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg. | euro 74,369 |
| b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg. | euro 49,579 |
| c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie | euro 24,789 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

E' obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14, c. 1, 2, 3)

3.1 Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Classe del Comune	Imposta per durata	
V	per anno solare	non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese
	euro 33,053	euro 3,305

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2 Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4 PUBBLICITA' CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta *per ogni giorno*, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Classe del Comune	Imposta per durata	
V	per ogni giorno	superiore a 30 giorni, per ogni giorno
	euro 2,066	euro 1,0329

5 PUBBLICITA' CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c.1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraverso strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

Classe del Comune	Imposta
V	euro 11,362

6 PUBBLICITA' CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura:

Classe del Comune	Imposta
V	euro 49,58

7 PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c.3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di:

Classe del Comune	Imposta
V	euro 24,79

8 PUBBLICITA' VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di:

Classe del Comune	Imposta
V	euro 2,066

9 PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente:

Classe del Comune	Imposta
V	euro 6,197

10 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art.16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507. Le riduzioni non sono cumulabili.

11 ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art.17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

12 MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art.7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art. 7.

13 DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale per l'anno 2006 è differito al 30 aprile 2006.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

14 SANZIONI (artt. 23 e 24)

Si applicano le sanzioni tributarie, gli interessi e le sanzioni amministrative stabilite dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti artt. 23 e 24.

PARTE II - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 MISURA DEL DIRITTO (art.19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuta in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1 per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

Classe del Comune	Diritto di durata	
	v	per i primi 10 giorni
	euro 1,033	euro 0,310

1.2 per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

1.3 per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

1.4 per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

1.5 qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

1.6 l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2 AFFISSIONI D'URGENZA (art.22 c.9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di euro 25,822 per ogni commissione.

3 RIDUZIONE DEL DIRITTO (art.20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto art. 20.